



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

Atto normativo

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Rapporti tra Atto Normativo Diocesano, Statuto e Regolamento nazionale di attuazione

1. L'atto normativo diocesano disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana, in armonia con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionale di attuazione. Il presente atto normativo diocesano, redatto ai sensi dell'art. 21 e 22 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, rappresenta l'adesione dell'associazione diocesana di Concordia Pordenone all'unica associazione nazionale e il suo radicamento nella chiesa locale. Da qui derivano le sue caratteristiche storiche e culturali, le scelte formative, normative e organizzative.

2. Organo competente ad approvare qualsiasi norma riguardante le Associazioni di base, i Movimenti diocesani ed i gruppi parrocchiali e diocesani è il Consiglio Diocesano.

3. L'AC è rappresentata dal Presidente o da un suo delegato negli organismi diocesani nei quali è richiesta la sua partecipazione, collabora con gli Uffici della Pastorale diocesana secondo differenti tempi e modi.

Art. 2 L'Associazione Diocesana

1. L'Azione Cattolica diocesana offre alla chiesa particolare il proprio specifico contributo per la crescita della comunità ecclesiale richiamandosi agli ideali e agli impegni concreti dell'Azione Cattolica Italiana. Fissa quali scelte peculiari la formazione dei laici, l'unitarietà, come ricchezza da costruire e valorizzare, la missione nelle realtà temporali e la preghiera, come anima di ogni scelta, di ogni impegno, di ogni iniziativa.

2. L'Azione Cattolica della Diocesi di Concordia-Pordenone ha la sua sede diocesana presso il Centro Diocesano delle attività pastorali della Curia Vescovile in via Martiri Concordiesi a Pordenone. Il rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente Diocesano eletto dal Consiglio Diocesano con mandato triennale.

Art. 3 Riconoscimento associativo

1. Le Associazioni di base, i gruppi inter-parrocchiali e diocesani e i Movimenti Diocesani sono riconosciuti dal Consiglio Diocesano.

2. Lo stesso Consiglio Diocesano può dichiarare che un'Associazione, un gruppo o un Movimento non fa più parte dell'A.C.I. qualora non risponda più alla natura, ai fini ed ai requisiti sanciti dallo Statuto dell'A.C.I. che decide in via definitiva.



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

II ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4 Partecipazione alle finalità dell'Associazione

1. Partecipa all'Azione Cattolica Italiana chi ne accetta le finalità descritte nello Statuto e si impegna a realizzarne l'esperienza tipica nella propria comunità ecclesiale.

Art. 5 Adesione

1. L'adesione è il modo con cui si esprime la personale appartenenza all'Associazione.
2. Essa è un atto personale, normalmente maturato ed espresso in gruppo, da confermare di anno in anno.
3. L'adesione all'Associazione è richiesta all'interessato tramite il gruppo di appartenenza ed è accolta dal Consiglio dell'Associazione di Base.
4. L'adesione può essere revocata dall'interessato con comunicazione al Consiglio parrocchiale o inter-parrocchiale.
5. Il Consiglio diocesano, per gravi motivi, può invitare un socio a dimettersi o a dichiarare che esso non fa più parte dell'A.C..

Art. 6 Forma dell'adesione

1. La forma dell'adesione è stabilita dal Consiglio Diocesano secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale.

Art. 7 Conseguenze dell'adesione

1. L'adesione comporta l'obbligo di corrispondere le quote associative stabilite dal Consiglio Diocesano.
2. Comporta, inoltre, l'opportunità di contribuire, anche tramite l'autotassazione, alla copertura delle spese dell'Associazione.
- 3.(tolto)

Art. 8 Status di "Simpatizzante"

1. La partecipazione all'A.C.I. può avvenire anche attraverso la formula "simpatizzanti", la quale ha la funzione pedagogica di preparare il "simpatizzante" all'adesione vera e propria all'Associazione, entro un anno.
2. Lo status di simpatizzante non è rinnovabile ed è formalizzato attraverso un'iscrizione diocesana ed un segno di riconoscimento.

Art. 9 Partecipazione democratica alla vita associativa

1. Ogni socio esercita legittimamente i diritti attribuitigli dallo statuto, dal Regolamento nazionale e del presente Atto normativo diocesano, salvo che non si trovi in una delle condizioni specificamente indicate dalle suddette fonti normative che ne impediscano l'esercizio
2. Ogni socio che abbia compiuto 14 anni partecipa all'Assemblea parrocchiale ed inter-parrocchiale dei soci dell'associazione territoriale di appartenenza.



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

3. I ragazzi e i giovani con età inferiore ai 14 anni sono resi ordinariamente presenti con i loro educatori e responsabili i quali sono sollecitati a sviluppare percorsi di partecipazione alla vita associativa.
4. All'Assemblea parrocchiale ed inter-parrocchiale possono partecipare, con il solo diritto di parola, i "simpatizzanti".
5. L'Assemblea si ritiene valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto.
6. È considerato presente anche il socio che delega la propria rappresentanza ad un altro socio della stessa Associazione parrocchiale in regola con l'adesione; ciascun socio non può avere più di una delega da parte di altri soci.
7. L'Assemblea non è comunque considerata valida, se non si raggiunge il quorum della presenza fisica di almeno un terzo dei soci aventi il diritto al voto.
8. Delle decisioni delle Assemblee e degli altri organi deliberanti, delle votazioni elettorali e dei loro risultati deve essere tenuto verbale.

Art. 10 Diritto di voto

1. Il diritto di voto è personale ed il suo esercizio non può essere di norma delegato, eccetto i casi in cui tale potere è espressamente previsto.
2. Il diritto di voto è esercitabile a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.
3. Il diritto di voto si esprime di regola a scrutinio palese, salvo le votazioni per le elezioni di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personale, per i quali il voto avviene per scrutinio segreto.
4. In caso di dimissioni, impedimento, incompatibilità di uno dei membri eletti, subentrerà il primo dei non eletti.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che nel giorno della definizione delle candidature per le elezioni sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età. I responsabili giovani, a tutti i livelli, che al momento dell'elezione abbiano superato il 30° anno di età non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi del Settore Giovani.
6. Nelle elezioni risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi; a parità di voti risulta eletto il più anziano, fatte salve, nell'elezione dei membri del Consiglio Diocesano, il rispetto dei limiti di cui all'art. 18, comma 5 e all'art. 20, comma 2.

Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità

1. L'Azione Cattolica apprezza e accompagna nella vita di fede l'impegno dei soci che si sentono chiamati, in coerenza alla propria matrice cristiana, al servizio della politica nelle istituzioni, considerandola la più alta forma di carità e, come tale, bisognosa di adeguate capacità e responsabilità, nonché del dispiego prioritario di tempo e risorse.
2. Inoltre, i soci devono evitare che in tale scelta e nella campagna elettorale possa essere coinvolta l'Azione Cattolica come tale, le sue sedi, le sue strutture, la sua rete organizzativa fatta di persone e occasioni di incontro: da qui la necessità di uno stile sobrio, che sappia mantenere chiare le necessarie distinzioni ed eviti ogni



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

strumentalizzazione.

3. A tal fine i soci candidati in consultazioni elettorali decadono dagli incarichi nella Presidenza Diocesana, nel Consiglio Diocesano e da incarichi di responsabilità di uffici o di attività di interesse comune in ambito pastorale diocesano; tale regola vale anche per i membri dei Consigli Parrocchiali e per tutti i Responsabili Educativi (Educatori e Animatori). In caso di non elezione – e se la carica risulta ancora vacante (cioè se per la carica associativa ricoperta non è applicabile il criterio del subentro del primo dei non-eletti) – il Consiglio di AC competente può decidere il reintegro immediato nella carica ricoperta prima della candidatura senza alcuna procedura di rielezione.

4. I soci che ricoprono incarichi in organi decisionali all'interno di organizzazioni politico-amministrative, o di assemblee rappresentative di enti territoriali, sono incompatibili con l'assunzione degli incarichi associativi di cui al comma 3 e decadono automaticamente dalle cariche eventualmente ricoperte in essi.

5. Le condizioni indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo costituiscono altresì causa di ineleggibilità agli incarichi associativi.

6. Il Consiglio Diocesano ha la facoltà di valutare l'opportunità di far rispettare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopra specificate anche in riferimento all'assunzione di incarichi dirigenziali con visibilità pubblica in organizzazioni o istituzioni (sindacati, culturali, informative, economiche) che possono essere identificate con posizioni politiche di schieramento.

7. I soci sono tenuti a segnalare alla Presidenza diocesana la propria intenzione di candidarsi, prima dell'ufficializzazione della candidatura nella lista prescelta.

8. Sull'applicazione delle regole previste dal presente articolo è competente il Consiglio Diocesano.

III

IL SACERDOTE ASSISTENTE

Art. 12 L'Assistente ed i sacerdoti collaboratori

1. Il sacerdote Assistente fa parte integrante dell'Associazione, partecipa alla vita e all'attività dei suoi gruppi, alle Assemblee, ai Congressi, ai Consigli e ad ogni altra riunione dell'Associazione e delle sue articolazioni, pur senza diritto di voto.

2. Nell'associazione Diocesana il sacerdote Assistente e i sacerdoti che lo coadiuvano costituiscono il Collegio degli Assistenti.

3. Gli assistenti diocesani, salvo diversa disposizione del vescovo, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati .

4. Nelle associazioni di base l'assistente dell'Associazione è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal Parroco.

5. I sacerdoti assistenti collaborano con i responsabili associativi nella promozione dell'associazione.



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

IV

L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA ED I SUOI ORGANI

Art. 13 L'Associazione Diocesana

1. L'Associazione Diocesana dell'A.C.I. – che primariamente esprime, per il suo rapporto con il Vescovo nella Chiesa locale, l'ecclesialità e la pastoralità dell'Associazione – è costituita da quanti, nella stessa Chiesa locale, aderiscono all'A.C.I. vivendone l'esperienza in una delle sue Associazioni parrocchiali o interparrocchiali o in uno dei suoi gruppi di Movimento.

Art. 14 Assemblea Diocesana Ordinaria

1. L'Assemblea diocesana ordinaria è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno, su proposta della presidenza.
2. L'Assemblea può riunirsi separatamente per Settori e Articolazione.
3. L'Assemblea ordinaria è composta:
 - dai membri del consiglio diocesano;
 - dai Presidenti delle associazioni di base;
 - da tre rappresentanti per ogni Associazione di base completa in ogni articolazione, eletti dalla rispettiva Assemblea (uno per gli Adulti, uno per i Giovani, uno per l'A.C.R.);
 - da un ulteriore rappresentante per ogni Associazione con più di 80 aderenti e due ulteriori rappresentanti per le associazioni di base con più di 100 aderenti, eletti pure dall'Assemblea delle associazioni di base;
 - da un rappresentante per ogni gruppo associativo non appartenente ad Associazione parrocchiale o interparrocchiale;
 - dai rappresentanti dei movimenti FUCI, MIEAC, MEIC secondo quanto stabilito dall'accordo stipulato tra ACI e movimenti stessi;
 - dai rappresentanti del MSAC e del MLAC.
4. All'Assemblea ordinaria sono invitati, senza diritto di voto, i membri delle equipe diocesane e i membri dei Consigli parrocchiali.

Art. 15 Funzioni dell'assemblea Diocesana Ordinaria

Le funzioni dell'Assemblea ordinaria sono:

- prendere atto, attraverso una presentazione del Presidente Diocesano, del programma annuale dell'Associazione Diocesana, approvato dal Consiglio Diocesano
- verificare l'attuazione del programma diocesano, attraverso le relazioni sull'andamento e sull'attuazione del programma, curate dalla Presidenza Diocesana.
- ascoltare e discutere particolari questioni (proposte dalle Associazioni di Base, dal Consiglio Diocesano o dalla Presidenza diocesana) inerenti al programma diocesano;

Art. 16 Assemblea Diocesana elettiva

1. L'Assemblea Diocesana elettiva è composta:
 - dai Presidenti delle Associazioni di Base;
 - da tre rappresentanti per ogni Associazione di Base completa in ogni articolazione,



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

- eletti dalla rispettiva Assemblea (uno per gli Adulti, uno per i Giovani, uno per l'A.C.R.);
- da un ulteriore rappresentante per ogni Associazione con più di 80 aderenti (compresa l'A.C.R.) o due ulteriori rappresentanti per le associazioni di base con più di 100 aderenti, eletti pure dall'Assemblea;
 - da un rappresentante per ogni gruppo associativo non appartenente ad un'Associazione di Base;
 - dai membri del Consiglio Diocesano uscente;
 - da un delegato per ciascun gruppo di movimenti esterni (FUCI, MEIC, MIEAC), secondo quanto previsto dall'accordo stipulato tra i movimenti e l'associazione diocesana;
 - dai rappresentanti di MLAC e MSAC.

Art. 17 Funzioni dell'Assemblea Diocesana elettiva

1. L'Assemblea Diocesana elettiva:

- elegge a scrutinio segreto il Consiglio Diocesano, composto da 20 membri così ripartiti: 5 tra i Presidenti delle associazioni di base, le figure unitarie parrocchiali o interparrocchiali, i membri del Consiglio Diocesano uscente; 5 tra i componenti del Settore Adulti; 5 tra i componenti del Settore Giovani; 5 tra i rappresentanti dell'A.C.R.

2. (eliminato)

- discute e vota le linee programmatiche per il Triennio elaborate dal Consiglio Diocesano uscente.
- elegge i delegati per l'assemblea elettiva nazionale oppure conferisce delega al Consiglio Diocesano per l'elezione dei delegati stessi.

Art. 18 Il Consiglio Diocesano

1. Il Consiglio Diocesano è responsabile della vita e delle attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo.
2. Il Consiglio Diocesano è composto dai venti membri eletti dall'assemblea elettiva diocesana.
3. Sono inoltre consiglieri diocesani di diritto:
 - i membri della presidenza
 - i Segretari dei Movimenti Studenti e Lavoratori;
 - il Presidente ed il Vice-Presidente del MEIC, il Presidente ed il Vice-Presidente del MIEC e i due Presidenti della FUCI e comunque secondo quanto previsto dall'accordo stipulato tra i movimenti e l'associazione diocesana.
4. Possono essere cooptati in Consiglio, su indicazione della Presidenza e con deliberazione del Consiglio, fino ad un massimo di 5 aderenti, che possano apportare un contributo specifico ai lavori consiliari. Si raccomanda la cooptazione di una coppia, oltre ai 5 consiglieri cooptati di cui sopra, per mantenere costante l'attenzione sulla famiglia quale luogo privilegiato di formazione. I consiglieri cooptati non hanno diritto di voto.
5. Nella sua composizione, il Consiglio non potrà essere formato da più del 70% di persone di uno stesso sesso.
6. Il Consiglio Diocesano si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
7. Il Consigliere eletto che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

consecutive di Consiglio, decade dall'incarico e subentrerà il primo dei non eletti

8. Nel formare le liste per l'elezione dei membri del Consiglio Diocesano, la Presidenza uscente avrà cura di garantire una rappresentanza territoriale quanto più possibile significativa fra i candidati, cercando di sollecitare le Associazioni di Base ad esprimere i loro candidati fra le persone ritenute più qualificate a svolgere il servizio di Consigliere diocesano.

9. In Consiglio Diocesano non potranno essere eletti o cooptati aderenti che hanno già fatto parte del Consiglio stesso – seppur a vario titolo – nei 3 consecutivi mandati precedenti.

10. Il Consiglio Diocesano non potrà essere formato da più del 20% di persone provenienti dalla stessa Associazione di Base e gruppi interparrocchiali.

11. Dai conteggi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo sono esclusi i consiglieri di diritto.

12. In caso di dimissioni, impedimento, incompatibilità di uno dei membri eletti, subentrerà il primo dei non eletti. Qualora dovessero esaurirsi i nominativi degli eletti aventi diritto al subentro, il Consiglio provvederà attraverso il metodo della cooptazione; i membri cooptati non avranno diritto di voto.

Art.19 Funzioni del Consiglio Diocesano

1. Il Consiglio Diocesano:

- esegue le decisioni dell'Assemblea Diocesana;
- studia e cura le iniziative dell'Associazione Diocesana;
- redige, approva ed esegue - su mandato dell'Assemblea diocesana - il programma annuale dell'associazione diocesana, individuando, ove necessario, le opportune deleghe operative;
- approva la costituzione e la struttura dei Movimenti, ne coordina le attività, ne approva il programma e ratifica la nomina dei Segretari Diocesani dei Movimenti stessi;
 - stabilisce programmi e criteri per assicurare una formazione specificatamente diocesana alle figure degli Educatori ed Animatori garantendo anche proposte per il suo successivo aggiornamento;
- cura in modo primario e particolare idonee iniziative di formazione dei Responsabili parrocchiali;
- provvede in ordine all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 del presente Atto Normativo;
- decide sui ricorsi di cui all'articolo 5 comma 5.

3. Il Consiglio diocesano elegge:

- una terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del Presidente Diocesano con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento Nazionale di attuazione;
- i componenti della Presidenza diocesana, con la composizione di cui all'art.19. Le proposte di candidatura dei Vice Presidenti ed i Responsabili ACR vengono presentate dalla Presidenza uscente, in collaborazione con i Consigli di settore competenti e sentite le Equipages diocesane interessate. Le proposte di candidatura per l'Incaricato Diocesano per la Formazione e per il Responsabile della Promozione Associativa vengono



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

presentate dalla Presidenza diocesana uscente. Le proposte di candidatura per il Segretario e l'Amministratore sono di competenza del Presidente diocesano.

4. Il Consiglio Diocesano costituisce, su proposta della Presidenza, Uffici e commissioni Unitari per le attività dell'Associazione Diocesana, che si occupano dello sviluppo di parti specifiche del programma diocesano. All'uopo elegge i responsabili degli Uffici e delle Commissioni, mentre i componenti verranno nominati dalla Presidenza, a partire dai Consiglieri diocesani, sentiti i responsabili degli Uffici.

5. Il Consiglio diocesano approva bilancio preventivo e bilancio consuntivo.

6. Il Consiglio può riunirsi separatamente, per Settore, per lo studio di problemi specifici e per proporre eventualmente al Consiglio diocesano decisioni ed iniziative sia di carattere generale sia di interesse particolare, per l'uno e per l'altro settore; allo stesso modo possono riunirsi separatamente i Rappresentanti dell'A.C.R. ed i consiglieri eletti nella lista unitaria.

7. Ogni settore ed articolazione può riunire, quando lo ritiene opportuno, i rispettivi Responsabili delle Associazioni di Base

8. Ad eccezione di quanto previsto per il Presidente Diocesano, le votazioni per attribuzione di incarichi personali avvengono come segue: nei primi tre scrutini della elezione è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio diocesano, dal quarto scrutinio risulta sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 20. La Presidenza Diocesana

1. La Presidenza Diocesana è composta:

- dal Presidente Diocesano;
- da due a quattro vice-Presidenti, possibilmente un uomo e una donna per ogni settore,
- da uno o due rappresentanti dell'A.C.R., possibilmente un uomo e una donna;
- dal Segretario Diocesano,
- dall'Amministratore Diocesano

Su indicazione del Presidente Diocesano e con voto del Consiglio Diocesano, per curare l'unitarietà dell'associazione, possono altresì farne parte:

- l'Incaricato Diocesano per la Formazione
- il Responsabile della Promozione Associativa

2. Nella sua composizione, la Presidenza non potrà essere formata da più del 70% di persone dello stesso sesso.

3. Quando l'argomento è di loro competenza, partecipano ai lavori della Presidenza l'Incaricato

Diocesano della Formazione e il Responsabile della Promozione Associativa, i Segretari del

Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori. La loro partecipazione è consultiva e senza

diritto di voto.

4. Lo stesso criterio si applica ai presidenti FUCI, al Presidente MIEAC ed al Presidente MEIC, secondo gli accordi stipulati tra AC e i movimenti stessi.



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

Art. 21 Funzioni della Presidenza Diocesana

1. La Presidenza Diocesana ha il compito di:
 - coordinare e stimolare l'attività di tutta l'A.C.I. diocesana;
 - proporre gli argomenti per le discussioni del Consiglio Diocesano;
 - eseguire le deliberazioni del Consiglio Diocesano e svolgere le funzioni che il Consiglio stesso le affida;
 - convocare il Consiglio Diocesano alle scadenze previste, ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Consiglio;
 - indire l'Assemblea Diocesana;
 - coordinare l'informazione associativa anche in funzione delle esigenze unitarie dell'A.C.I. e garantire a tutti i responsabili ai vari livelli la diffusione periodica di notizie e informazioni di tipo associativo e pastorale.

Art. 22 Il Presidente Diocesano

1. Il Presidente diocesano convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà dell'associazione; rappresenta l'Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile.
2. Ha la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione diocesana.

Art. 23 Vice Presidenti e Responsabili ACR, Segretari di Movimento

I vice Presidenti, i Rappresentanti dell'ACR e i Segretari di MSAC e MLAC:

- rappresentano adulti, giovani, ACR, studenti e lavoratori;
- collaborano con il Presidente portando il contributo di Settori, ACR e Movimenti nel progettare la vita unitaria dell'Associazione Diocesana
- curano la vita del rispettivo settore / ACR / Movimento in sintonia con le priorità definite a livello unitario.

Art 24 Il laboratorio diocesano per la formazione

Si costituisce il laboratorio diocesano della formazione in riferimento all'attuale progetto formativo dell'AC nazionale. Responsabile del laboratorio è l'incaricato diocesano della formazione. Si intende per Laboratorio diocesano della formazione quel luogo di progettazione della formazione diocesana che, interpretando le esigenze e le caratteristiche del territorio e della diocesi, elabora piani formativi per preparare, sostenere e accompagnare tutti i soci ed i responsabili educativi / associativi e formare le eventuali nuove figure educative necessarie all'associazione.

Art 25 Equipie Diocesane

1. All'inizio di ogni mandato i vice Presidenti del Settore Adulti e del Settore Giovani e i Responsabili dell'ACR, sentiti i rispettivi consigli di settore/ articolazione, sono chiamati a formare delle equipie, cooptando un gruppo di aderenti necessari per un efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite.
2. Funzioni delle Equipie sono:



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

- attuare le decisioni della presidenza diocesana;
- studiare e curare le iniziative del singolo settore e dell'articolazione;
- curare l'operatività delle iniziative unitarie nel singolo settore e nell'articolazione.

Art. 26 Congressi Diocesani dei Movimenti

1. I Congressi Diocesani dei Movimenti hanno il compito di favorire l'incontro di gruppi che in esso si collegano e di stabilire gli orientamenti comuni nel quadro delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Diocesana.
2. I Congressi Diocesani dei Movimenti si riuniscono una volta all'anno.
3. All'inizio di ogni triennio, i Congressi Diocesani dei Movimenti eleggono rispettivamente un Segretario e una Segretaria diocesani, nonché, per il Movimento Lavoratori, un rappresentante per i giovani ed un rappresentante per gli adulti.
4. La partecipazione ai Congressi è stabilita da appositi regolamenti dei Movimenti.
5. I programmi annuali dei Movimenti sono approvati dal Consiglio Diocesano dell'A.C.I..

Art. 27 Segretari dei Movimenti

1. I Segretari dei Movimenti Diocesani operano sulla base delle indicazioni del Congresso, mantengono i collegamenti con i gruppi del Movimento esistenti in Diocesi e con le rispettive Segreterie Nazionali, curando d'intesa con la Presidenza Diocesana che l'attività dei Movimenti si sviluppi nell'ambito dei programmi di tutta l'A.C.I. diocesana.

Art 28 Uffici diocesani

Si intendono per Uffici diocesani gli organi unitari costituiti dal Consiglio diocesano deputati allo sviluppo di parti del programma diocesano. I responsabili degli uffici sono eletti dal consiglio diocesano.

Art 29 Commissioni Diocesane

Si intendono per Commissioni diocesane, gli organi esecutivi nominati dal Consiglio, dalla presidenza o dalle equipe diocesane incaricati di sviluppare operativamente una determinata iniziativa.

V

PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 30 Forme di sostegno economico dell'associazione diocesana

1. L'Azione Cattolica della diocesi di Concordia Pordenone sostiene economicamente lo svolgimento della propria attività attraverso le quote associative dei soci, eventuali contributi e liberalità della curia vescovile, di privati e di enti pubblici, donazioni, lasciti testamentari.
2. L'Associazione diocesana può svolgere la propria attività anche ricorrendo a sovvenzioni o a patrocini di Enti e Istituzioni pubbliche o private.



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

Art. 31 L'esercizio sociale dell'Associazione Diocesana

1. L'esercizio sociale dell'Associazione Diocesana si chiude con l'anno solare, il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere presentati al Consiglio Diocesano che li approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 novembre, corredati da una nota esplicativa sulle principali voci di spesa e di entrata.

Art. 32 Modalità di definizione delle quote associative

1. I contributi associativi dovuti da ogni socio, contestualmente alla conferma dell'adesione, finanziano il funzionamento dell'Azione Cattolica Italiana e dell'Associazione diocesana di appartenenza; la loro misura è stabilita, generalmente in contemporanea con l'approvazione del bilancio preventivo, annualmente dal Consiglio diocesano in base ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale tenendo comunque conto dell'incidenza sul nucleo familiare, quando in essi siano presenti più soci.
2. L'Associazione diocesana è centro di imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro; non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano previste ed imposte dalla legge.

Art. 33 Il Comitato per gli affari economici

1. L'amministrazione dell'Associazione diocesana compete alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici che ha funzioni consultive.
2. Il Comitato per gli affari economici è presieduto dall'Amministratore e composto da 2 soci, competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente.
3. Il Comitato per gli affari economici nello svolgimento delle sue funzioni consultive elabora il regolamento di contabilità; forma il bilancio preventivo e consuntivo; esprime un parere sulle questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli affari economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni volta l'Amministratore lo ritenga necessario.

VI

L'ASSOCIAZIONE DI BASE E I SUOI ORGANI

Art. 34 L'Associazione di Base

1. L'Associazione di Base dell'A.C.I. – segno e momento espressivo di unità e di comunione da testimoniare nell'ambito della più ampia comunità cristiana – è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa.



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

Art. 35 L'Assemblea dell'Associazione di Base

1. L'Assemblea dell'Associazione di Base è composta da tutti i laici della/e Parrocchia/e, adulti e giovani, che aderiscono all'A.C.I. in quell'associazione di base e in regola con gli obblighi statutari.
2. I ragazzi dell'A.C.R. si rendono presenti ordinariamente tramite i loro educatori.
3. Partecipano all'Assemblea anche i membri dei gruppi interparrocchiali o diocesani che fanno parte della parrocchia.
4. Sono ammessi alla partecipazione assembleare, senza diritto di voto, i "simpatizzanti" ufficialmente riconosciuti dall'Associazione.
5. L'Assemblea dell'Associazione di Base ha il compito di:
 - decidere le linee generali del programma dell'Associazione in coordinamento con il Piano Pastorale della/e parrocchia/e;
 - stabilire il numero (da 4 a 20) dei membri del Consiglio di Associazione, garantendo il numero minimo di componenti previsto dall'art. 36;
 - eleggere, all'inizio di ogni triennio, i membri elettivi del Consiglio stesso, secondo il seguente criterio: un terzo viene eletto dagli adulti, un terzo dai giovani, un terzo dall'ACR attraverso gli educatori, tenendo conto che per ciascun settore siano rappresentati possibilmente tanto gli uomini che le donne;
 - eleggere i rappresentanti che partecipano all'Assemblea Diocesana (o delegare la scelta al Consiglio dell'Associazione di Base);
6. L'Assemblea Parrocchiale si riunisce di regola almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Consiglio o almeno un terzo degli aderenti.

Art. 36 Composizione del Consiglio dell'Associazione di Base

1. La composizione minima di membri eletti di un Consiglio di un'Associazione di Base è di:
 - un Presidente;
 - un vice-Presidente del Settore Adulti;
 - un vice-Presidente del settore Giovani;
 - un Rappresentante dell'A.C.R..
2. Il Consiglio di A.C., oltre ai membri eletti dall'Assemblea, può essere composto anche da:
 - Responsabili dei gruppi, nominati dal Consiglio stesso, con solo voto consultivo;
 - Il Segretario e l'Amministratore, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 37 Funzioni del Consiglio Parrocchiale

1. Il Consiglio Parrocchiale, quale responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione di fronte all'Assemblea e di fronte alla comunità cristiana, ha il compito di:
 - eseguire le decisioni dell'Assemblea;
 - studiare e curare soprattutto sul piano unitario le iniziative dell'Associazione;
 - promuovere e coordinare le attività dei gruppi;
 - curare il passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra;
 - proporre al Vescovo la nomina del Presidente, tramite la Presidenza diocesana, sentito



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

il parere del Parroco;

- verificare che gli Educatori ed Animatori abbiano soddisfatto il percorso di formazione stabilito a livello diocesano per esercitare efficacemente il compito educativo con i ragazzi, i giovanissimi, i giovani e gli adulti;
- nominare i responsabili e gli educatori dell'A.C.R., dei giovanissimi, dei giovani e gli animatori degli adulti;
- accogliere o respingere le proposte di adesione dei soci;
- assicurarsi che chi domanda di aderire all'A.C.I. sia consapevole dell'impegno e dei doveri che con ciò si assume;
- offrire sostegno agli educatori animatori avendo cura di assicurare la presenza del gruppo educatori/animatori;
- approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

2. Il Consiglio Parrocchiale si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi.

3. I componenti del Consiglio si possono riunire anche separatamente per settori, per curare le attività specifiche e per promuovere e realizzare i momenti formativi distinti.

Art. 38 Il Presidente dell'associazione di base

1. Il Presidente dell'Associazione di Base:

- indice e presiede l'Assemblea ed il Consiglio dell'Associazione di Base e rappresenta l'Associazione stessa;
- propone al Consiglio il Segretario e l'Amministratore;
- ha la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione.
- cura i rapporti e la comunicazione con l'Assistente.

2. L'incarico di presidente può essere ricoperto dalla stessa persona per solo due mandati consecutivi.

Art 39 L'Assistente dell'Associazione di Base

1. Il sacerdote assistente, nella figura del parroco o del prete da lui nominato:

- fa parte integrante dell'associazione ,
- partecipa alla vita della stessa in particolare collabora/offre il suo specifico apporto nel consiglio parrocchiale o interparrocchiale,
- cura la vita spirituale dei suoi membri, ed il suo senso apostolico
- ha a cuore i rapporti con i responsabili associativi ed educativi in particolare con il presidente, promuovendo insieme a lui l'unità dell'associazione e della comunità,
- si interessa delle attività dei gruppi.



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

VII **L'AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA INTERPARROCCHIALE**

Art. 40 L'aggregazione interparrocchiale

1. Posto che, di norma, l'associazione territoriale è rappresentata da un'associazione parrocchiale completa – perno della vitalità ordinaria dell'Associazione Diocesana – vengono incoraggiate le aggregazioni interparrocchiali fra associazioni parrocchiali o gruppi associativi appartenenti ad una stessa Unità Pastorale o fra associazioni accomunate da significativi rapporti di interscambio e mutua utilità associativa e pastorale.
2. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione diocesana.

Art. 41 Condizioni per l'interparrocchialità

1. L'aggregazione fra associazioni parrocchiali o gruppi associativi è da preferire ogni qual volta questa favorisca:
 - il raggiungimento della completezza della struttura associativa (Settore Adulti, Giovani ed articolazione ACR);
 - la crescita di una visione e di uno spirito unitario dell'Azione Cattolica territoriale;
 - la possibilità di garantire una maggiore efficacia e continuità d'azione in termini di dinamica associativa e capacità pastorale sul territorio;
 - la garanzia di un'adeguata formazione ai responsabili di gruppo.

Art. 42 Criteri di rappresentatività dell'interparrocchialità associativa

1. L'aggregazione interparrocchiale deve trovare un opportuno coordinamento o nell'elezione di un unico coordinamento interparrocchiale (che faccia comunque emergere una presenza di responsabili associativi tali da garantire una equa rappresentanza delle diverse realtà associative aggregate, secondo criteri precedentemente concordati fra le diverse realtà) o nella convocazione congiunta dei consigli eletti dalle rispettive assemblee.
2. In ogni caso questo organismo viene coordinato dai rispettivi Presidenti delle Associazioni di Base.

Art. 43 Gruppo Interparrocchiale

1. Si interde per gruppo interparrocchiale l'unione di due o più gruppi parrocchiali.
2. Gli aderenti a questi gruppi partecipano alle Assemblee associative delle loro rispettive parrocchie.



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia - Pordenone

Art. 44 Associazione Interparrocchiale

Si intende per Associazione interparrocchiale la riunione di due o più associazioni parrocchiali, Esse hanno la stessa natura e struttura delle Associazioni parrocchiali. Trovano, pertanto, applicazione degli articoli del presente atto normativo concernenti le associazioni di base, salve le necessità di cui all'art. 40 e 41.

**VIII
NORME TRANSITORIE E DI RINVIO**

Art. 45 Modifiche dal Consiglio Nazionale

Eventuali modifiche che dovessero essere richieste al presente Atto Normativo Diocesano da parte del Consiglio Nazionale di Azione Cattolica, saranno recepite e validate direttamente dal Consiglio Diocesano.

Art. 46 Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Atto Normativo Diocesano si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica ed al Regolamento nazionale di attuazione.

Art. 47 Modifiche all'Atto Normativo

Il presente Atto Normativo può essere modificato dall'Assemblea Diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.